

AUTORITA' DI BACINO DEL RENO

Oggi 28 settembre 1999 alle ore 16,00 presso l'Assessorato Programmazione Territorio, Ambiente della Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille, 21 - Bologna - 1° piano, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno con l'intervento dei Sigg.

Punti 1 e 2

RENATO COCCHI
FORTE CLO'
RAFFAELLO DE BRASI
SERGIO GOLINELLI
MARIO LASTRUCCI
MASSIMO LOGLI

Punti successivi

RENATO COCCHI
RAFFAELLO DE BRASI
SERGIO GOLINELLI
MARIO LASTRUCCI
MASSIMO LOGLI

Presiede RENATO COCCHI

Funge da Segretario RAFFAELLO DE BRASI

E' altresì presente, ai sensi dell'art. 8 lettera c) dell'intesa interregionale, il Segretario Generale della Autorità di Bacino del Reno Dott. FERRUCCIO MELLONI

omissis

Delibera 2/1

OGGETTO n. 2: Adozione del piano stralcio per il sottobacino sistema idraulico Navile/Savena Abbandonato.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso:

- che con propria deliberazione del 23 luglio 1998 n° 2/1 ha provveduto ad adottare il Progetto di Piano Stralcio per il sottobacino sistema idraulico “Navile-Savena Abbandonato” ai sensi dell’art. 17, comma 6-ter della L. 18 maggio 1989, n° 183 e successive modifiche ed integrazioni;
- che con nota del 27 luglio 1998 prot. 5622 ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Bologna tale progetto di Piano Stralcio per gli adempimenti di cui al combinato disposto dell’art. 19, comma 1, e dell’art. 18, commi da 6 a 9 della legge 18 maggio 1989, n° 183 e successive modifiche ed integrazioni;
- che ai sensi del comma 6 del citato art. 18 ha pubblicato in data 12 agosto 1998 sia nella Gazzetta Ufficiale che nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’avviso della avvenuta adozione di tale Progetto di Piano Stralcio;
- che conseguentemente, la pubblicazione del progetto in esame è avvenuta dal 13 agosto al 27 settembre 1998 ed il periodo utile per la presentazione di osservazioni è stato dal 28 settembre al 12 novembre 1998;
- che con nota del 16.11.98 prot. 124205 il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Bologna ha comunicato che non sono state presentate osservazioni;
- che la Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n° 523 del 20 aprile 1999, così come previsto dal comma 9 dell’art. 18 L. 183/89 in combinato disposto con il comma 1 dell’art. 19, ha espresso le proprie

valutazioni in merito alle osservazioni presentate alla Regione ed il parere in merito al progetto di piano per il sottobacino sistema idraulico “canale Navile-Diversivo-Savena Abbandonato”;

- che al punto 1) della citata delibera della Giunta Regionale n° 523 del 20 aprile 1999 la Regione Emilia-Romagna ha espresso un parere positivo sul progetto di piano stralcio;
- che al punto 2) della citata deliberazione ha formulato specifiche riserve indicate sotto le lettere da a) a h), raccomandando di provvedere nel senso indicato, che di seguito vengono riportate:
 - a) ridefinire all'art 1, comma 2, in maniera semplificata ed univoca gli oggetti trattati dal piano onde evitare difficoltà interpretative nei confronti del rilievo giuridico che esse possono assumere;
 - b) rivedere l'articolato normativo per semplificarne l'architettura ed evitare difficoltà di applicazione;
 - c) prevedere una direttiva, anche successiva al piano, per facilitare ed orientare gli atti amministrativi o di pianificazione da operarsi da parte dei comuni cui è rimandata l'attuazione del piano ed il raggiungimento degli obiettivi ivi definiti;
 - d) consentire la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico a carattere infrastrutturale nelle aree Arvi, anche subordinandone l'attuazione ad una verifica di compatibilità idraulica o di non incremento dei livelli di rischio;
 - e) ricondurre la procedura di modificazione di taluni contenuti del piano a quanto previsto dalla legislazione vigente;
 - f) consentire limitati interventi di nuova costruzione a fini non residenziali, nell'ambito di complessi edilizi esistenti, nelle zone di cui all'art. 4;
 - g) introdurre nella normativa, onde evitare difficoltà di applicazione in fase di gestione e controllo degli ambiti di tutela, o comunque per completezza

espositiva, un meccanismo che faccia salve le norme vigenti più restrittive che non ne risultano sopravanzate o modificate;

h) rinviare esplicitamente al PTCP della Provincia di Bologna, o alle sue Varianti, il compito di ricomporre e portare ad unitarietà il complesso di strumenti e norme che si intersecano e sovrappongono sui medesimi territori regolamentati dal piano di bacino, risolvendo gli eventuali conflitti ed assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi;

- Considerato che le stesse possono essere nel loro complesso utilmente recepite, al fine di migliorare e perfezionare l'impianto normativo e progettuale del piano, come di seguito indicato:

a) Si ritiene opportuno confermare le definizioni riportate all'art. 1, comma 2, in quanto le stesse si propongono di definire concettualmente in tutte le loro possibili condizioni concrete gli oggetti descritti.

Ai fini del piano e quindi della necessaria univocità interpretativa rileva la rappresentazione grafica (zonazione) degli stessi, sempre rinvenibile nelle tavole da RI.0 a RI.10.

La denominazione "reticolo idrografico", che non trovava rappresentazione cartografica nella articolazione del progetto di piano, è stata sostituita con "corsi d'acqua", rinviando così alla definizione che di tali oggetti forniscono la dottrina e la giurisprudenza.

b) Si ritiene opportuno confermare l'architettura dell'articolato normativo, perché strutturato in modo da raccogliere tutte le norme relative ad ogni oggetto del piano in un unico articolo. Se ciò comporta la ripetizione di parti di norme uguali per oggetti diversi, elimina tuttavia la necessità di introdurre rinvii che sarebbero altrimenti indispensabili o una articolazione complessa, quale risulterebbe nel caso di una normativa riferita a più oggetti.

c) Si ritiene opportuno prevedere, successivamente alla approvazione del piano, in modo anche da far riferimento ad una norma certa, l'emanazione di una direttiva che illustri più ampiamente i contenuti del piano che dovranno trovare applicazione con atti amministrativi o di pianificazione da parte di altri Enti, al fine di facilitarne l'azione.

d) La raccomandazione viene recepita con una specifica modifica nel senso indicato dell'art. 3, comma 2, riguardante le aree a rischio idraulico, e dell'art. 6, comma 2 riguardanti le aree di pertinenza fluviale.

In entrambi i casi viene consentita, a determinate condizioni e previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino, la realizzazione di opere infrastrutturali in dette aree.

e) La raccomandazione viene recepita, eliminando all'art. 4, "Salvaguardia delle aree per la realizzazione di interventi strutturali", ed all'art. 6, "Fasce di pertinenza fluviale" la possibilità di procedere alla modifica della perimetrazione delle suddette aree attraverso una procedura semplificata. Si ritiene di mantenerla per le sole aree passibili di inondazione (art. 3) al fine di poter utilizzare una procedura più spedita nel caso vengano realizzati interventi che modifichino le caratteristiche morfologiche ed idrauliche dei corsi d'acqua in modo da configurare diversamente il rischio idraulico riducendo le aree da esso interessate.

Appare opportuno infatti prevedere tale procedura in situazioni così configurabili in quanto, non intervenendosi sulla struttura del piano e sulle sue scelte strategiche e fermo restando la sottoposizione dell'atto alla procedura di adozione, pubblicazione, osservazioni ed approvazione, si riduce la complessità dell'iter e quindi i tempi del procedimento per provvedere a limitate modifiche di carattere tecnico, supportate da precise e documentate analisi.

f) La raccomandazione viene accolta, introducendo all'art. 6, comma 2, la possibilità di realizzare modesti ampliamenti pertinenziali degli alloggi esistenti alla data di pubblicazione del progetto di piano nelle fasce di pertinenza fluviale, consentendo così di realizzare servizi igienico-sanitari in ampliamento, garage, cantine, locali di ricovero attrezzi agricoli.

Si ritiene di non estendere tale facoltà ai manufatti edilizi insistenti nelle aree di localizzazione interventi di cui all'art. 4, essendo le stesse destinate a subire profonde modificazioni e peraltro presenti in numero assai limitato. Alle stesse si applica comunque il comma 8 dello stesso art. 4, che prevede la decadenza del vincolo per le parti non ricomprese nelle "aree di intervento" a seguito della avvenuta redazione del progetto definitivo.

g) Il contenuto della raccomandazione è senz'altro condiviso, in quanto le norme proposte sono specificatamente correlate agli obiettivi del piano indicati all'art. 2 e non ad altre possibili tematiche. Si ritiene pertanto di introdurre nell'articolato normativo una formulazione che dichiari fatte salve le norme vigenti più restrittive previste da altri strumenti di pianificazione non specificatamente sopravanzate o modificate dal presente piano stralcio.

h) La norma di cui si raccomanda l'introduzione, e che propone di rinviare esplicitamente al Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Bologna (PTCP) o a sue varianti il compito di portare ad unitarietà strumenti e norme che si intersecano e sovrappongono sui medesimi territori regolamentati dal piano di bacino, è senz'altro condivisa.

Trattandosi di una esplicita indicazione regionale, è positivamente risolto il problema della competenza del piano stralcio di bacino ad attribuire tale funzione;

Atteso:

- che con la citata deliberazione la Giunta Regionale ha proposto alcune modifiche normative, descritte ai punti da i) ad n) nella parte narrativa del citato atto e di seguito riportate:
 - i) art. 4 comma 2: non c'è congruenza tra la norma e le tavole citate, si invita quindi a modificare la norma o le tavole;
 - l) l'art. 5, comma 1, impone la realizzazione di vasche di raccolta di acque in occasione di interventi di urbanizzazione, fissando un parametro pari a 500 m³/ha, che deve essere invece inteso come minimo inderogabile, essendo auspicabile anche l'adozione di parametri maggiori, anche in funzione dei caratteri idrologici ed idraulici che sono diversi da territorio a territorio; si ritiene pertanto opportuno inserire la parola "almeno" davanti al parametro suddetto;
 - m) l'art. 5 comma 2, impone la realizzazione di un'opera, subordinandone però la attuazione all'espressione di un parere da parte dell'organo idraulico preposto. Si propone quindi di sostituire il secondo capoverso di tale comma con il seguente: "Il progetto di tali vasche deve essere valutato positivamente dall'Ente e/o Ufficio preposto alla tutela idraulica con il quale dovranno essere preventivamente definite le caratteristiche funzionali e concordati i criteri di gestione."
 - n) l'art. 6, comma 4, prevede la possibilità di variare le perimetrazioni delle fasce di pertinenza fluviale in seguito alla realizzazione di interventi strutturali previsti dal piano medesimo; si ritiene che tale ripermetrazione possa essere possibile anche a seguito di interventi non espressamente previsti dal piano di bacino ed attuati da enti terzi, purché sottoposti all'Autorità di bacino per il visto di congruità con il piano medesimo;

Valutato che pare opportuno:

- recepire la proposta di cui al punto i) adeguando le tavole alle norme;

- recepire le proposte di cui al punto l) modificando l'art. 5, comma 1 così come proposto;
- recepire la proposta di cui al punto m) modificando l'art. 5, comma 2 così come proposto;
- prendere atto che la modifica proposta al punto n) è di fatto riassorbita dell'accoglimento delle raccomandazioni di cui al punto e) precedente. Infatti, con la eliminazione del comma 3 dell'art. 6, la variazione della perimetrazione delle fasce di pertinenza fluviale viene ricondotta alla sola procedura ordinaria di revisione del piano, nell'ambito della quale sarà valutata ogni motivazione che possa indurne modifiche;

Atteso inoltre:

- che al progetto di piano sono state presentate due osservazioni, come di seguito specificato
 - 1) Consiglio nazionale delle Ricerche - protocollo Regione Emilia-Romagna n° 24791
 - 2) Comune di Bologna - protocollo Regione Emilia-Romagna n° 24843

Tenuto conto che tali osservazioni possono essere così sintetizzate:

- 1) Consiglio Nazionale delle Ricerche:
 - richiesta di riduzione della larghezza della fascia di pertinenza fluviale PF in corrispondenza dell'Area di Ricerca CNR in modo tale da escludere, in tutto o in parte, il comparto P7.4 del PRG di Bologna;
- 2) Comune di Bologna:
 - richiesta di sviluppare appositi indirizzi normativi da applicare nella pianificazione a scala comunale per il raggiungimento delle finalità del piano, con particolare riguardo al risanamento ed alla riqualificazione ambientale ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
 - richiesta di modificazione del perimetro della zona classificata "Arvi" dell'area al di sotto del sistema tangenziale - autostrada o possibilità di deroga alla

norma che regola tale zona, in quanto incompatibile con il "Progetto di riqualificazione del Sistema Tangenziale - Autostrada";

- richiesta di utilizzare una base cartografica aggiornata per tenere conto delle modifiche morfologiche ed edilizie intervenute, tra cui si citano l'area CNR ed edifici da tutelare come l'ex fornace Galotti;
- 13 richieste di modifiche normative tra cui sono individuabili diversi gruppi con le seguenti finalità omogenee:
 - attribuire alle amministrazioni comunali interessate dal piano un ruolo più visibile, attivo ed autonomo nella definizione di atti, procedure e comportamenti amministrativi volti al raggiungimento delle finalità del piano medesimo (proposte di modifica degli artt. 3, commi 4 e 6; 4 commi 4 e 8; 5, comma 1; 6, comma 3);
 - semplificare e ricondurre a definizioni consolidate dalle norme vigenti e dalla giurisprudenza i criteri di individuazione degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio ricompreso nell'area di operatività del piano (proposte di modifica degli artt. 3, comma 5; 4 commi 6 e 7);
 - definire procedure amministrative, relativi tempi e soggetti competenti per alcuni adempimenti del piano (proposte di modifica degli artt. 5, commi 2 e 3; 6 proposta di nuovo comma; blocco riguardante gli artt. 3, commi 10, 11 e 12; 4 comma 11; 6, comma 4; 8 commi 3, 4, e 5);

Considerato, che rispetto a tali osservazioni, la Regione Emilia-Romagna si è pronunciata con la citata deliberazione 523/99 come segue:

1) Consiglio Nazionale delle Ricerche

- l'osservazione pare accoglibile in quanto propone una modifica della perimetrazione di progetto di piano basata su una analisi planoaltimetrica e morfologica più di dettaglio e più aggiornata rispetto a quella su cui si è basata la perimetrazione stessa;

2) Comune di Bologna

- la richiesta di sviluppare appositi indirizzi normativi da applicare nella pianificazione a scala comunale per il raggiungimento delle finalità del piano pare accoglibile in quanto analoga a quanto considerato al precedente punto c);
- la richiesta di modificazione del perimetro della zona classificata "Arvi" dell'area al di sotto del sistema tangenziale - autostrada trova soluzione in quanto considerato al precedente punto d);
- la richiesta di utilizzare una base cartografica aggiornata, pur essendo opportuna, non pare immediatamente risolvibile e trova in parte soluzione, per quanto attiene all'area CNR, nell'accoglimento dell'osservazione presentata da quell'Ente;
- sono accoglibili quelle osservazioni che mirano ad attribuire alle amministrazioni comunali interessate dal piano un ruolo più visibile, attivo ed autonomo nella definizione di atti, procedure e comportamenti amministrativi volti al raggiungimento delle finalità del piano medesimo, senza tuttavia determinare confusione di ruoli tra Enti locali ed Autorità di bacino (proposte di modifica dell' art. 4 comma 4);
- non sono accoglibili quelle osservazioni che, pur essendo riconducibili ai criteri di cui sopra, presentano tuttavia le controindicazioni a fianco di ciascuna indicate: art. 3, comma 4; art. 4, comma 8; art. 6, comma 3; in quanto ridurrebbero a semplice norma urbanistica un indirizzo tendente a diffondere un comportamento generale da adottare nello svolgimento di attività di pianificazione; art 3, comma 6, in quanto il parere previsto è di merito, specialistico e vincolante e pertanto non si può invocare in merito la semplificazione dei procedimenti amministrativi; 5, comma 1, in quanto dilaziona inutilmente i tempi della entrata in vigore della norma per la realizzazione delle vasche di raccolta;
- sono accoglibili quelle osservazioni che mirano a semplificare e ricondurre

a definizioni di legge i criteri di individuazione degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio ricompreso nell'area di operatività del piano (proposte di modifica degli art. 3, comma 5; art. 4 comma 6);

- non è accoglibile l'osservazione volta alla modifica dell'art. 4 comma 7 che, pur essendo riconducibile ai criteri di cui sopra, trova parziale accoglimento in quanto esposto alla lettera f) del considerato e del deliberato;
- sono accoglibili quelle osservazioni che mirano a definire procedure amministrative, relativi tempi e soggetti competenti per alcuni adempimenti del piano (proposte di modifica degli artt. 5, comma 3 che oltretutto propone ulteriori norme che vanno nel senso di migliorare la qualità ambientale; 6 proposta di nuovo comma; blocco riguardante gli artt. 3, commi 10, 11 e 12; 4 comma 11; 6, comma 4; 8 commi 3, 4, e 5 in quanto propongono anche una semplificazione dell'architettura del corpo normativo, a vantaggio della sua leggibilità);
- non è accoglibile l'osservazione volta alla modifica dell'art. 5, comma 2, in quanto pare superflua la precisazione richiesta che nulla aggiungerebbe a quanto previsto dalla L. 7 agosto 1990, n° 241.

Valutato pertanto che, anche in considerazione del sopra riportato parere della Regione Emilia-Romagna, alle osservazioni possano essere formulate le seguenti risposte:

1) osservazione Consiglio Nazionale delle Ricerche

è accolta la richiesta di modifica della perimetrazione della fascia di pertinenza fluviale in quanto basata su un rilievo dello stato di fatto non disponibile al momento dell'elaborazione del progetto di piano;

2) osservazioni Comune di Bologna

- è accolta la richiesta di sviluppare appositi indirizzi normativi da applicare nella pianificazione a scala comunale al fine di semplificare e meglio orientare gli atti per il raggiungimento degli obiettivi del piano, e ciò avverrà con una

direttiva da emanare dopo l'approvazione del piano come indicato al precedente punto c);

- non è accolta la richiesta di modificazione del perimetro della zona classificata "Arvi" dell'area al di sotto del sistema tangenziale-autostrada in quanto non sussiste in realtà il problema per la soluzione del quale è stata formulata tale richiesta;
- non è accolta la richiesta di modifica della perimetrazione delle aree "Arvi" all'altezza della ex fornace Gallotti in quanto tale richiesta non risulta idraulicamente giustificata;
- non è possibile accogliere la richiesta di utilizzare una base cartografica più aggiornata di quella usata nell'elaborazione del progetto di piano in quanto una tale base cartografica non è al momento disponibile;
- è accolta la richiesta di modifica del comma 4 dell'art. 4 attribuendo alle amministrazioni comunali interessate dal piano un ruolo più attivo ed autonomo nel raggiungimento delle finalità della norma in oggetto;
- sono state accolte le richieste di ricondurre a definizioni di legge i criteri di individuazione degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente all'interno delle aree di operatività del piano (proposte di modifica dell'art. 3, comma 5 e dell'art. 4 comma 7);
- è parzialmente accolta la richiesta di modifica del comma 6 dell'art. 4 in quanto la limitazione delle possibilità d'intervento prevista da tale comma è stata ritenuta eccessiva;
- sono accolte sostanzialmente le richieste di modifica dei commi 1 e 3 dell'art.5 e parzialmente la richiesta di modifica del comma 2 del medesimo art.5 in quanto tali richieste risultano congruenti con le finalità delle norme in oggetto;
- è sostanzialmente accolta la richiesta di definire quale ente sia competente per il rilascio dell'eventuale parere in merito alla realizzazione di opere finalizzate

alla riduzione della vulnerabilità dei manufatti edilizi all'interno delle fasce di pertinenza fluviale (comma 3 dell'art. 6);

- non sono accolte le richieste di modifica delle norme sottoindicate;
 - art. 3, comma 4; art. 4, comma 8; art. 6, comma 3; in quanto ridurrebbero a semplice norma urbanistica un indirizzo tendente a diffondere un comportamento generale da adottare nello svolgimento di attività di pianificazione;
 - art. 3, comma 6, in quanto il parere previsto è di merito, specialistico e vincolante e pertanto non si può invocare per la sua soppressione la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
 - art. 5, comma 2, per quanto concerne i tempi e le procedure di acquisizione del parere degli uffici competenti, in quanto pare superflua la precisazione richiesta che nulla aggiungerebbe a quanto previsto dalla L. 7 agosto 1990, n° 241;
 - non è accolta la richiesta di unificare le procedure di modifica previste dagli artt. 3, commi 10, 11 e 12; 4 comma 11; 6, comma 4; 8 commi 3, 4, e 5, in quanto ciò non semplificherebbe la lettura date le differenze esistenti tra i diversi articoli e perché sono stati tolti dalle norme di piano il comma 11 dell'art. 4 ed il comma 4 dell'art. 6.

Considerato infine che, a seguito degli approfondimenti svolti dalla Segreteria e dal Comitato Tecnico nell'esame delle osservazioni riportate e del parere della Regione Emilia-Romagna è apparso opportuno introdurre alcune integrazioni e specificazioni alle norme, che non ne modificano la sostanza e non introducono ulteriori limitazioni, così come di seguito descritte;

- al comma 2 dell'art. 1, il reticolo idrografico è stato definito in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5 anni in quanto in tal modo meglio viene rappresentata una condizione di "normalità";

- nel comma 7 dell'art. 7, il livello massimo raggiungibile nelle operazioni di invaso a fini irrigui è stato portato dal 50% al 60% del livello massimo ammissibile in quanto tale limite (che nelle zone arginate risulta comunque inferiore alla metà dell'altezza arginale) garantisce un adeguato margine di sicurezza e permette il raggiungimento delle quote utili per l'irrigazione;
- nell'art. 8, comma 2, il divieto di prelievo d'acqua è stato subordinato all'assenza della portata minima ammissibile per tempi maggiori di 6 ore in quanto per tempi inferiori non si risentono effetti negativi da un punto di vista ambientale;

Tutto ciò premesso:

- dato atto che nella seduta del 24.09.99 il Comitato Tecnico ha concluso l'istruttoria per la formazione di detto piano, formulando sul parere della Regione Emilia-Romagna e sulle osservazioni presentate le proposte di risposta più sopra riportate;

Considerato in conclusione che vi siano le condizioni per provvedere alla adozione del piano stralcio per il sottobacino sistema idraulico Navile/Savena Abbandonato, che risulta dal progetto di piano e dalle modifiche introdotte a seguito del parere formulato dalla Regione Emilia-Romagna con la sopracitata deliberazione n° 523/99 e dell'esame delle osservazioni sulla base del parere della Regione Emilia-Romagna con la stessa delibera, nonché dall'istruttoria svolta dal Comitato Tecnico;

- su proposta del Presidente;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

- a) di adottare il piano stralcio per il sottobacino sistema idraulico Navile/Savena Abbandonato;
- b) di dare atto che tale piano si compone dei seguenti elaborati:
 - 1) relazione;

- 2) norme di piano:
 - 3) tavola “A”, in scala 1:50.000, dove è schematicamente indicato il sistema idraulico Navile/Savena Abbandonato oggetto del presente piano ed in cui è riportata anche la suddivisione in tronchi dei corsi d’acqua principali mediante l’evidenziazione dei punti, denominati nodi idraulici, iniziali e finali dei singoli tronchi;
 - 4) tavola “B”, in scala 1:25.000, in cui è riportato il bacino imbrifero del sistema idraulico in oggetto;
 - 5) tavola “C”, in scala 1:25.000, in cui sono schematicamente indicati gli insediamenti urbani ed i complessi edilizi globalmente esposti a rischio, le fasce di pertinenza fluviale e la localizzazione degli interventi strutturali previsti;
 - 6) tavole “RI.0” (quadro d’unione),, “RI.1”, “RI.2”, “RI.3”, “RI.4”, “RI.5”, “RI.6”, “RI.7”, “RI.8”, “RI.9” e “RI.10”, in scala 1:5.000, in cui sono indicate le aree passibili di inondazione e/o esposte ad azioni erosive dei corsi d’acqua; le aree per la realizzazione di interventi strutturali; le fasce di pertinenza fluviale e la suddivisione in tronchi dei corsi d’acqua principali;
 - 7) allegato A - *“Metodologia da adottare negli studi idraulici finalizzati alla individuazione delle aree passibili di esondazione e/o esposte ad azioni erosive dei corsi d’acqua”*;
 - 8) allegato B - *“Indirizzi e criteri progettuali relativi agli interventi strutturali”* distinto in B1 - Generalità e B2 - Descrizione interventi strutturali previsti;
- c) di trasmettere, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 della L. 183/89 il predetto piano per l’approvazione alla Regione Emilia-Romagna in quanto, vista la delimitazione del bacino oggetto dello stesso, costituisce interesse esclusivo di detta Regione:

d) di stabilire che il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 3, comma 2; dall'art. 4, comma 5; dall'art. 6, comma 2 verrà reso dal Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico;

IL SEGRETARIO
Raffaello De Brasi

IL PRESIDENTE
Renato Cocchi